



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
**Servizio Attività Economiche Consumatori**  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 14 del 14-3-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] di [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]

L'anno 2011 addì quattordici del mese di marzo in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale- Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. n. 741/1994;
- Vista la L. 251/2000;
- Visto il D.M. 29.3.2001;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;
- Vista la relazione istruttoria;

### Considerato che:

- In data 21.7.2010, la Sig.ra [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] comunicava alla CPA di Taranto, l'inizio dell'attività di fisioterapia - riabilitazione motoria a far data dal 27.1.2009;
- In data 16.0.2010 la C.P.A. di Taranto, visto il D.M. 741/1994, la L. 251/2000, D.M. Min. Salute del 29.3.2001, rigettava la comunicazione di iscrizione in quanto "l'attività di fisioterapia e riabilitazione motoria riconosciuta come professione sanitaria riabilitativa regolamentata dalle norme sopra citate, non è inquadrabile come artigiana", notificando tale decisione all'interessata con nota n. 20927 del 20.9.2010;
- In data 16.11.2010, la Sig.ra [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo che di attività di fisioterapista, non ordinistica, al pari delle attività professionali di podologo, odontotecnico, ottico e audioprotesista, possono essere riconducibili ad attività d'impresa e ove ricorrano i requisiti previsti dalla L. 443/85, può essere svolta in forma artigiana, considerato anche che tale attività viene regolarmente iscritta all'Albo Imprese Artigiane in altre province della Puglia;

### Ritenuto che:

- La figura professionale del fisioterapista viene individuata dal Regolamento emanato con D.M. n. 741/94 ed all'art. 1 prevede che: "il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ... omissis";
- Proseguendo nella lettura del D.M. succitato, si acclara che il fisioterapista opera in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico e può svolgere la sua attività in regime libero-professionale;
- L'attività libero professionale viene ribadita anche dalla L. 251/00, la quale prevede all'art. 2, c.1, che "gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità ed autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività diretta alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione.... Omissis";
- Il D.M. 29.3.2001, include nelle professioni sanitarie riabilitative (art. 2, lett. b) la figura del fisioterapista;
- L'attività di fisioterapista, in vigenza delle norme relative come può evincersi anche dal sito del Ministero della Salute, rientra nelle professioni sanitarie non mediche, come l'ortottista o l'odontotecnico notoriamente iscrivibili all'Albo delle imprese Artigiane,;
- la predetta attività, benché esercitabile successivamente al conseguimento del titolo universitario abilitante, non appartiene alle professioni intellettuali disciplinate dal Codice Civile dagli artt. 2229 e segg., in quanto allo stato attuale non è stato istituito né l'Albo professionale, né l'Ordine professionale;
- La vigente normativa consente lo svolgimento dell'attività in forma autonoma, professionale o imprenditoriale e ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 2, 3 4 e 5 della L. n. 443/85, relativi sia ai requisiti soggettivi che oggettivi, è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane in considerazione del fatto che tale l'attività viene esercitata con tecniche manuali, come già espresso a suo tempo dal Consiglio Nazionale per l'Artigianato,.
- La documentazione presentata a corredo del ricorso è completa in ogni sua parte con le dovute certificazioni sanitarie rilasciate in data 28.12.2010;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.



*Maggioranza di*  
Alvoti ~~era~~ resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla Sig. [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted], iscrivendo l'impresa [redacted] all'Albo Imprese Artigiane a far data dal 28.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto di n. 2 fasciate.



Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)